



**LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI TORINO (art. 14, comma 2, D.L. 09/02/2012, N. 5, convertito dalla L.
04/04/2012, n. 35)**

La presente lista di controllo, redatta ai sensi dei riferimenti normativi sopra riportati, ha la funzione di fornire una indicazione rispetto alle attività di controllo alle imprese, svolta dalla Camera di commercio di Torino.

Detti controlli sono classificabili secondo le seguenti tipologie:

- I. Controlli svolti dall' Area sviluppo del territorio e regolazione del mercato - Settore Servizio metrico
- II. Controlli svolti dall' Area risorse finanziarie e provveditorato - Settore Sanzioni e Protesti
- III. Controlli ulteriori della Camera di commercio di Torino (non di competenza dei succitati settori)

I. AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - SETTORE SERVIZIO METRICO

A) ATTIVITA' ISPETTIVE AFFERENTI LA METROLOGIA LEGALE

1. TITOLARI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM n.93/2017

"I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo."

I controlli hanno origine a partire dagli elenchi dei titolari di strumenti di misura che il Settore Servizio Metrico estrae dagli applicativi e dalle banche dati istituzionalmente a disposizione dello stesso.

Lo scopo del controllo consiste in una verifica di tipo visivo-formale per valutare se gli strumenti utilizzati siano omologati secondo la normativa metrologico-legale e siano in regola con gli adempimenti previsti dai controlli successivi (verifica periodica); in taluni casi, inoltre, si verificano anche gli aspetti prestazionali degli strumenti di misura, mediante l'esecuzione delle prove previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi i controlli metrologici prevedono annotazione sul libretto metrologico che accompagna gli strumenti di misura metrologico-legali.

2. PREIMBALLAGGI O PRECONFEZIONATI

I controlli sono effettuati ai sensi del D.P.R. n. 391/1980 e della L n. 690/1978. Il campione dei soggetti da ispezionare si estrae dagli elenchi dei soggetti che realizzano prodotti preimballati e preconfezionati, consultando gli applicativi, gli elenchi ed i registri a disposizione del Settore Servizio Metrico.

Scopo del controllo, oltre alla adeguatezza degli strumenti di misura utilizzati e delle procedure di controllo nella catena di confezionamento, è la validità della verifica periodica degli stessi ed il controllo in massa o in volume del contenuto nel prodotto preconfezionato, nonché la corretta apposizione delle indicazioni previste nell'etichetta (quantità nominale, indicazioni del confezionatore, ecc.).



3. LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA LEGALI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.M. n. 93/2017

I controlli sugli strumenti verificati dai laboratori accreditati che hanno presentato SCIA ad Unioncamere ed in possesso dei requisiti previsti dal DM 93/2017, avvengono secondo due distinte modalità:

- Sulla base delle comunicazioni "preventive" di verifica periodica sugli strumenti metrici, che pervengono alle Camere di Commercio, e che sono registrate sull'applicativo Eureka tramite la piattaforma Telemaco. In questo caso il settore, presiede al controllo dell'esecuzione della verifica periodica, al fine di accertare il corretto adempimento delle procedure previste dal D.M. 93/2017, da parte dell'organismo che esegue le operazioni di verifica periodica;
- Sulla base delle comunicazioni di verificazioni periodica comunicate sull'applicativo Eureka, in adempimento alla normativa di cui sopra, "ex post" rispetto alla esecuzione delle stesse. In questo caso, in mancanza di opportuna comunicazione preventiva da parte dell'organismo che esegue la verifica periodica, il settore Servizio Metrico, ha la facoltà (art. 14.4 del DM 93/2017), di richiamare il laboratorio che l'ha eseguita, e chiedere allo stesso la messa a disposizione di mezzi e di personale per la reiterazione della stessa congiuntamente a personale del settore.

Circa l'individuazione dei laboratori da controllare si procede come segue:

- Nel caso di comunicazioni preventive, si eseguono controlli sulla base di quelle pervenute;
- Nel caso di comunicazioni successive alla verifica si tiene conto di parametri quali il numero di verificazioni periodiche eseguite, la mancanza di comunicazioni preventive nel corso dell'anno preso in esame, escludendo preferenzialmente dal controllo gli strumenti il cui titolare sia già stato oggetto di controllo negli ultimi 5 anni ad altro titolo/per altra normativa. I laboratori vengono contattati via pec per procedere al loro richiamo

La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verifica periodica; nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica, invece, la vigilanza sulle verificazioni periodiche è effettuata fino alla soglia dell'1 per cento sempre riferendosi al numero di strumenti già sottoposti a verifica periodica (art. 14.3 DM 93/2017).

4. SORVEGLIANZA SETTORE METALLI PREZIOSI (AZIENDE ASSEGNATARIE DI MARCHIO E NON)

I controlli concernono la normativa prevista dal D.Lgs. 22/05/1999 n. 251 e dal D.P.R. 30/05/2002 n. 150.

Detti controlli vengono indirizzati a soggetti iscritti al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per i metalli preziosi, tenuto dalla Camera di commercio, ma anche nei confronti di imprese che esercitano la sola attività di commercio di prodotti in metallo prezioso realizzati da terzi.

Essi possono prevedere il prelievo o meno di prodotti da inviare al saggio presso laboratori accreditati, e ove la normativa ne richieda la sussistenza per l'esercizio dell'attività riguardano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- Dotazione del laboratorio;
- Pagamento concessione annuale;
- Attività esercitata;



- Possesso licenza P.S. (per le imprese non artigiane);
- Dotazione di punzoni realizzati;
- Presenza e leggibilità dei marchi e dei titoli impressi sugli oggetti posti in vendita;
- Presenza dei cartellini indicanti i titoli sugli oggetti esposti al pubblico.

I controlli sono eseguiti, secondo le logiche del piano di vigilanza annuale del settore, a partire dai soggetti iscritti al registro titolari di marchio per i metalli preziosi, curato dal settore, o, per le aziende che commercializzano, consultando gli applicativi, gli elenchi ed i registri a disposizione del Settore Servizio Metrico; si procede all'estrazione casuale del campione da controllare, in relazione agli obiettivi fissati dal settore.

5. SORVEGLIANZA SUI CENTRI TECNICI TACHIGRAFI DIGITALI E/O ANALOGICI

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
- D.M. 10 agosto 2007 del MiSE, Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.
- D.M. 24 maggio 1979 del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato, Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi C.E.E.

I controlli rivolti alle aziende aventi in corso di validità l'autorizzazione ad operare sui tachigrafi digitali, anche di nuova generazione "Smart", o C.E.E. di tipo analogico (primo montaggio, attivazione ed eventualmente intervento tecnico), consistono nella verifica dell'idoneità delle apparecchiature e delle procedure operative inerenti le operazioni effettuate sui tachigrafi digitali e sui cronotachigrafi e sono operati dal Settore Servizio metrico che procede ad audit non preannunciati nel corso dei quali si opera un controllo su strumentazione utilizzata, rispetto della periodicità relativa alle tarature interne e presso organismo accreditato della strumentazione utilizzata, ai fini del mantenimento della riferibilità metrologica, rispetto delle procedure adottate e delle norme che presiedono alla regolamentazione del settore, corretto reporting, conservazione e comunicazione dei dati acquisiti nel corso delle operazioni effettuate sui tachigrafi.

I controlli, ai sensi del DM 10/08/2007 del MiSE, avvengono con cadenza annuale sui soggetti titolari di autorizzazione per operare sui tachigrafi digitali e secondo una logica di estrazione casuale, per i titolari della sola autorizzazione che consente di operare sui cronotachigrafi C.E.E. analogici.

6. VIGILANZA SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI DI MISURA METROLOGICO-LEGALI

Riferimenti normativi:

- DM 93/2017 del MiSE Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
- D. Lgs. 22/2007 Attuazione delle direttive 2004/22/CE e della 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli strumenti di misura.
- R.D. 12 giugno 1902 n.226 Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici.

Il presente controllo viene eseguito sugli strumenti di misura, prima che questi vengano messi in servizio. Le ispezioni vengono condotte presso la sede di fabbricanti di strumenti metrico-



legali, magazzini di stoccaggio, aziende commerciali e sono di natura visivo formali, in termini di presenza e correttezza delle marcature ed indicazioni da riportare e previste dalla normativa, documentali, rispetto al fascicolo tecnico che il fabbricante deve redarre in fase di prima omologazione dello strumento di misura e prestazionali, sottoponendo alcuni esemplari degli strumenti oggetto del controllo a prove di laboratorio, presso laboratori di taratura LAT accreditati per detta tipologia di strumento, verificando che gli errori registrati siano inferiori a quelli massimi permessi dalla norma.

B) ATTIVITA' ISPETTIVE NON AFFERENTI LA METROLOGIA LEGALE

1. SORVEGLIANZA PRODOTTI

Si eseguono controlli sulla sicurezza dei prodotti in applicazione del D.Lgs. N. 206/2005 – Codice del consumo - parte IV (artt. 102 ÷ 113) – Sicurezza Prodotti, oltre che di alcune norme speciali di settore in particolare:

- a) controlli sugli operatori del settore **giocattoli** che riguarda l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 11/04/2011 n. 54 per i giocattoli immessi sul mercato dopo il 20/07/2011 ed in modo residuale l'applicazione del D.Lgs.27/09/1991 n. 313 per i giocattoli immessi sul mercato prima del 20/07/2011.
- b) controlli nel settore del **materiale LVD** (direttiva bassa tensione) che sono volti al rispetto del D. Lgs. n. 86/2016, attuazione della direttiva n. 2014/35/UE relativa alle garanzie di sicurezza che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione deve possedere, ed in via residuale l'applicazione della L.791/1977 attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 72/23/CEE per i prodotti immessi sul mercato prima del 20/04/2016.
- c) Controlli relativi alla direttiva 2014/30/UE **EMC** (compatibilità elettromagnetica) recepita in Italia con il D.Lgs n. 80/2016 che ha modificato il Decreto Legislativo n. 194 del 6 novembre 2007.
- d) controlli nel settore **dispositivi di protezione individuale** (DPI) ai sensi del Reg. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale limitatamente ai soli prodotti di classe I.

2. CONTROLLO ETICHETTATURA DEI PRODOTTI

Si eseguono altresì controlli sulla etichettatura dei prodotti, in particolare i **prodotti tessili** in base al Regolamento UE n. 1007/2011 presso fabbricanti, importatori e commercianti di prodotti tessili, e sulle calzature ai sensi del D.M. 11.4.1996 relativo all'etichettatura dei materiali di composizione

3. CONTROLLO PRODOTTI CONNESSI CON L'ENERGIA

Si eseguono controlli sul consumo energetico dei prodotti che sono connessi con l'energia ai sensi del Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, e sostituisce la direttiva 2010/30/UE, ed ai sensi del d.lgs 104/2012 e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva UE 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamenti. Tra i prodotti regolamentati si citano per esempio le lavastoviglie, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugabiancheria per uso domestico, forni elettrici, lampade ed apparecchiature per illuminazione, ecc.

Le funzioni di vigilanza sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, coadiuvato nel suo operato dall'ENEA. Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale per le attività di vigilanza, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza.



Per tutte le vigilanze non metrologiche su riportate, la verifica avviene su prodotti messi in commercio, ma non ancora venduti, presso la sede dei fabbricanti di detti prodotti, i magazzini di stoccaggio degli stessi, o presso attività commerciali che vendono detta tipologia di prodotti e consiste in:

- a) controlli visivi, volti a verificare che sul prodotto immesso in commercio siano presenti tutte le indicazioni obbligatorie;
- b) controlli documentali, volti a verificare la documentazione tecnica realizzata dal fabbricante/produttore;
- c) controlli fisici, consistenti nel sottoporre il prodotto a prove di laboratorio previste dalle norme armonizzate o norme applicabili. Dette prove sono eseguite presso laboratori accreditati o organismi notificati per la direttiva stessa ed è sempre accompagnato anche da un controllo documentale.

Qualora l'esito dei controlli (documentali o analisi di laboratorio) sortiscano un esito negativo, oltre all'impresa oggetto di controllo diretto, si procede al controllo della catena commerciale a monte della stessa per l'accertamento delle responsabilità di eventuali ulteriori operatori intervenuti, con particolare attenzione all'impresa che si configura come quella che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario. Questo tipo di controllo si esplica principalmente attraverso l'acquisizione di documentazione commerciale e tecnica.

C) MODALITÀ DI SCELTA DEL CAMPIONE DI IMPRESE DA ISPEZIONARE

Per tutte le attività ispettive descritte nei punti A e B del presente capitolo, i controlli in sede di sorveglianza e di vigilanza da parte del personale del Settore servizio metrico possono avere la seguente origine:

1. A seguito di richiesta da parte delle autorità di controllo o di esposti da parte di aziende o di privati.
2. A seguito di richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico.
3. In relazione ad un piano di sorveglianza, definito dal settore, che ciclicamente preveda il controllo dei settori sui quali il servizio metrico è competente per normativa, secondo una logica basata sull'analisi dei rischi di violazioni, connessi con la tipologia di attività oggetto di ispezione.
4. Secondo periodicità di volta in volta individuate da autorità competenti (MiSE ed Unioncamere) che demandano al Settore Servizio Metrico le attività di sorveglianza, in taluni casi nel contesto di convenzioni con successivo adempimento di rendicontazione.

A meno di esposti da parte di utenti, ispezioni effettuate su segnalazione di Autorità competenti (per es. Guardia di Finanza), oppure campagne di vigilanza in base a Convenzioni stipulate con Ministero dello sviluppo Economico, Unione delle Camere di Commercio, i criteri che presiedono all'individuazione delle imprese oggetto di controllo, sono di seguito descritti:

- a) Imprese con sede o unità locale site nella provincia di Torino.
- b) Imprese attive.
- c) Imprese che fabbricano, importano o in generale intervengono nella catena distributiva dei prodotti oggetti del controllo o in alternativa che siano iscritte a registri od elenchi a disposizione del Servizio metrico.
- d) Attività ATECO 2007 rientrante tra le categorie di imprese che si intendono controllare.



Una volta individuato i soggetti che presentano le caratteristiche desiderate, si procede all'effettuazione di una estrazione secondo un procedimento casuale; detto elenco viene poi rivisto e, soprattutto nel caso in cui si è partiti da elenchi del registro imprese, si procedere ad una verifica dei soggetti individuati, secondo le seguenti logiche:

- a) Assunzione di informazioni il più possibile aggiornate tramite WEB, banche dati camerali onde individuare la corrispondenza del soggetto individuato rispetto alla categoria oggetto di controllo e l'effettiva presenza dell'attività all'indirizzo estratto dai database utilizzati per definire l'elenco.
- b) Altri criteri che possano rendersi necessari di volta in volta per la ricerca di utenti idonei ed il più possibile corrispondenti alla individuazione di un campione esaustivo per la rappresentazione della categoria oggetto di controllo e messi a punto ad hoc in occasione delle specifiche campagne di controllo.

L'elenco pertanto viene generato, individuando un numero di imprese da controllare pari a quelle oggetto di programmazione, oltre a congruo numero di riserve.

Le imprese sono quindi sottoposte a controllo, senza preavviso, tendenzialmente secondo ordine di estrazione a meno che criteri interni di efficienza e di efficacia non suggeriscano un ordine diverso ma comunque sempre a partire dall'estrazione casuale effettuata.

D) NON CONFORMITÀ E SANZIONI

Per tutte i controlli descritti nei punti A e B del presente capitolo, nel caso in cui, nel corso dell'ispezione, dovessero emergere delle non conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, si provvederà a contestare la violazione al soggetto, applicando le sanzioni, ed eventualmente eseguendo sequestri cautelari, secondo quanto previsto dalla normativa stessa. Per la sola vigilanza metrologica, il personale ispettivo del Servizio metrico, svolge detta funzione in qualità di ufficiale di polizia giudiziario, potendo pertanto emettere comunicazioni di ipotesi di reato, laddove si dovesse venire a conoscenza, nel corso dell'ispezione, di eventuali reati.

Se del caso, il settore, verificherà anche le azioni messe in campo dall'impresa per superare la non conformità contestata.


II. AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO - SETTORE SANZIONI E PROTESTI

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Controllo sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al D.P.R. 17 FEBBRAIO 2003, n. 84.

I controlli avvengono attraverso l'esame del materiale pubblicitario pubblicato su giornali e periodici registrati presso il Tribunale di Torino o altri tribunali della provincia di Torino.

Per i quotidiani, vengono esaminate due testate a diffusione nazionale, mentre per i periodici sono state scelte due pubblicazioni a livello provinciale. Il controllo avviene una settimana ogni tre mesi sulla base di un calendario predeterminato dal responsabile del settore.



III. CONTROLLI ULTERIORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Detti controlli non sono di competenza dei succitati settori.

CONTROLLO ATTIVITA' DI MAGAZZINO GENERALE

Si eseguono controlli ai sensi del R.D. 1 luglio 1926 n. 2290, R.D. 16 gennaio 1927 n. 126 modificate dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147.

I controlli sono svolti dalle Camere di Commercio le quali riferiscono annualmente al Ministero dello sviluppo economico sullo stato dei Magazzini Generali presenti nella provincia di competenza; pertanto i magazzini generali sono controllati con periodicità annuale.

Lo scopo del controllo è la verifica dello stato delle merci in essi depositate, il regolare svolgimento dell'attività e il rispetto delle norme relative all'emissione di fedi di deposito e note di pegno.